



Strasbourg's Case-Law Bulletin

Aggiornamento periodico delle pronunce rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia

– Giugno 2026 –

SENTENZE.....	2
DECISIONI DI INAMMISSIBILITA'	13
DECISIONI DI RADIAZIONE DAL RUOLO.....	15
COMUNICAZIONE RICORSI	16

SENTENZE

	OGGETTO	SEGNALAZIONI
<u>Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova c. Italia</u> Ricorso n. 49687/16 11/06/2026 Camera (I Sezione) Art. 9 CEDU Art. 14 CEDU Art. 1 P1 CEDU	Mancata conclusione dell'intesa prevista dall'art. 8, co. 3, Cost. con la confessione dei Testimoni di Geova e tutela della libertà religiosa.	Opinione concordante dei giudici Krenc e Chablais I due giudici concordano con il dispositivo della sentenza, ma ritengono che il ragionamento della maggioranza sia eccessivamente estensivo. Secondo i due giudici, la Corte avrebbe dovuto limitarsi a rilevare l'assenza, nell'ordinamento italiano, di garanzie sufficienti contro possibili trattamenti discriminatori nell'accesso allo <i>status</i> derivante dalla conclusione di un'intesa con lo Stato. La questione, infatti, non riguardava la negazione della personalità giuridica della ricorrente né una limitazione della sua libertà religiosa, ma esclusivamente la disparità di trattamento rispetto alle confessioni che avevano concluso un accordo con lo Stato italiano. Essi criticano la parte della motivazione in cui la Corte ha esaminato nel merito le ragioni addotte dal Go-
	DECISIONE Violazione artt. 9 e 14 CEDU La Corte ha ribadito che, sebbene la Convenzione non attribuisca alle confessioni religiose un diritto a concludere un'intesa con lo Stato, una volta che l'ordinamento nazionale preveda un sistema di cooperazione e riconosca alle confessioni che abbiano stipulato un'intesa determinati benefici, l'accesso a tale regime deve avvenire secondo criteri obiettivi e non discriminatori. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ha ritenuto che il protratto mancato perfezionamento dell'intesa con la Congregazione ricorrente non fosse sorretto da una giustificazione obiettiva e ragionevole (cfr. <i>Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas e altri c. Austria</i>, n. 40825/98, 31 luglio 2008; <i>Savez crkava «Riječ života» e altri c. Croazia</i>, n. 7798/08, 9 dicembre 2010). In particolare, le ragioni addotte dal Governo, concernenti le posizioni della confessione in materia di emotrasfusioni, donazione del sangue e partecipazione alle elezioni, non sono state ritenute idonee a giustificare il diverso trattamento. Alla luce di ciò, è stata accertata la violazione dell'art. 14 CEDU in combinato disposto con l'art. 9 CEDU. Violazione artt. 14 e 1 P 1 CEDU La Corte ha ritenuto che l'esclusione della ricorrente dal sistema di ripartizione dell'«otto per mille», conseguente alla mancata conclusione dell'in-	

	tesa, incidesse anche su un interesse patrimoniale tutelato dall'art. 1 P1 CEDU. Pur riconoscendo che la Convenzione non garantisce un diritto ad ottenere finanziamenti pubblici, la Corte ha osservato che, una volta istituito un sistema di sostegno economico alle confessioni religiose, lo Stato è tenuto ad assicurarne l'accesso in condizioni di parità. Tale esclusione, peraltro priva di una giustificazione obiettiva e ragionevole, integra una violazione dell'art. 14 CEDU in combinato disposto con l'art. 1 P 1 CEDU. Altre doglianze: Artt. 9 e 1 P1 CEDU: la Corte ha ritenuto non necessario, alla luce della conclusione raggiunta sotto il profilo dell'art. 14 CEDU in combinato disposto, un esame autonomo dei medesimi fatti alla luce delle sole disposizioni dell'art. 9 CEDU e dell'art. 1 P 1 CEDU (<i>mutatis mutandis</i>, <i>Magyar Keresztény Mennonita Egyház e altri</i>, nn. 70945/11 e altri, § 121, 8 aprile 2014). Art. 13 CEDU (esame non necessario)	verno per giustificare il mancato perfezionamento dell'intesa, ritenendo tale valutazione problematica poiché nessuna decisione formale di diniego era mai stata adottata dalle autorità nazionali. A loro avviso, la Corte non avrebbe dovuto ricostruire <i>ex post</i> le ragioni del rifiuto. I giudici osservano inoltre che, in materia di rapporti tra Stato e confessioni religiose, specie in ambito fiscale, deve essere riconosciuto alle autorità nazionali un ampio margine di apprezzamento. Pertanto, la Corte avrebbe dovuto evitare valutazioni sostanziali sulle convinzioni dei Testimoni di Geova, poiché tali considerazioni rischiano di trasformarsi in un giudizio sulla compatibilità delle credenze religiose con l'ordinamento nazionale. Infine, precisano che la sentenza non deve essere interpretata come riconoscimento di un diritto delle confessioni religiose a ottenere necessariamente un'intesa con lo Stato. Ad avviso dei due, ciò che la Convenzione impone è soltanto l'esistenza di criteri prevedibili e garanzie procedurali adeguate a evitare decisioni arbitrarie o discriminatorie, potendo
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale € 10.000,00 Spese legali € 8.000,00	



		lo Stato eliminare eventuali disparità anche attraverso strumenti diversi dalla conclusione di un'intesa.
<u>Industriali Costruzioni Meccaniche Tor Cervara S.r.l. c. Italia</u> Ricorso n. 24104/20 11/06/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Impossibilità per la società ricorrente, proprietaria di un albergo occupato abusivamente, di recuperare il proprio immobile.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione artt. 6 e 1 P1 CEDU La società ricorrente lamentava l'impossibilità di riottenere il possesso di un albergo di sua proprietà, occupato abusivamente da circa duecento persone fin dal 6 aprile 2013, a causa dell'inerzia delle autorità pubbliche e nonostante i molteplici provvedimenti giudiziari emessi in suo favore. La Corte, richiamando la propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Casa di Cura Valle Fiorita S.r.l. c. Italia</i> , n. 67944/13, §§ 46-60, 13 dicembre 2018 e <i>Papachela et AMAZON S.A. c. Grecia</i> , n. 12929/18, §§ 54-64, 3 dicembre 2020), ha accolto il ricorso, ritenendo che le autorità competenti non avessero posto in essere tutte le misure necessarie per garantire lo sgombero dell'immobile occupato e la sua restituzione alla società proprietaria. In particolare, le autorità non avevano adottato alcuna misura concreta volta a trovare soluzioni alternative per l'alloggio degli occupanti, né avevano provveduto a versare alla società ricorrente alcuna somma a titolo di indennizzo. Secondo la Corte, né la carenza di risorse né la mancanza di alloggi sostitutivi potevano costituire una giustificazione accettabile (<i>Casa di Cura Valle Fiorita S.r.l.</i> , cit., §§ 53 e 59), con conseguente violazione dell'art. 6 § 1 CEDU e dell'art. 1 P1 CEDU.	
	RIPARAZIONE	



	Danno non patrimoniale € 20.000,00	
<u>Mazza e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 9212/25, 10745/25, 10801/25, 13188/25, 15497/25, 15771/25, 15912/25, 15965/25, 15968/25, 16448/25 11/06/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 6 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i> , n. 357/07, 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i> , n. 64215/01, 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i> , n. 16861/02, 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non avessero adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore dei ricorrenti constatando, pertanto, una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU. Violazione art. 1 P1 CEDU La Corte ha ritenuto vi fosse violazione dell'art. 1 P1 CEDU, alla luce delle sue conclusioni nella causa <i>Ventorino c. Italia</i> (n. 357/07, 17 maggio 2011).	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 9212/25: € 9.600,00 Ricorso n. 10745/25: € 1.000,00	



	Ricorso n. 10801/25: € 5.600,00 Ricorso n. 13188/25: € 1.000,00 Ricorso n. 15497/25: € 2.500,00 Ricorso n. 15771/25: € 2.400,00 Ricorso n. 15912/25: € 12.500,00 Ricorso n. 15965/25: € 950,00 Ricorso n. 15968/25: € 1.800,00 Ricorso n. 16448/25: € 9.600,00 Spese legali Ricorso n. 9212/25: € 250,00 Ricorso n. 10745/25: € 250,00 Ricorso n. 10801/25: € 250,00 Ricorso n. 13188/25: € 250,00 Ricorso n. 15497/25: € 250,00 Ricorso n. 15771/25: € 250,00 Ricorso n. 15912/25: € 250,00 Ricorso n. 15965/25: € 250,00 Ricorso n. 15968/25: € 250,00 Ricorso n. 16448/25: € 250,00	
<u>Albertani c. Italia</u>	OGGETTO	



Ricorso n. 15994/20 04/06/2026 Camera (I Sezione) Art. 3 CEDU Art. 5 § 1 CEDU Art. 5 § 4 CEDU Art. 13 CEDU	Detenzione in carcere di persona affetta da disturbi psichiatrici a seguito della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG).	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 3 CEDU La Corte ha rilevato che, durante il periodo di detenzione in carcere, la ricorrente non ha ricevuto cure adeguate alla propria patologia, vanificando così i miglioramenti terapeutici conseguiti durante il precedente internamento in OPG. La Corte ha ritenuto che l'insufficienza delle cure fornite superasse la soglia minima di gravità richiesta dall'art. 3 CEDU, configurando dunque un trattamento inumano e degradante. Violazione art. 5 § 1 CEDU La Corte ha rilevato come la privazione della libertà personale della ricorrente fosse avvenuta in assenza di un'adeguata base normativa. Infatti, l'interessata era stata originariamente assegnata a un OPG in virtù di un provvedimento del magistrato di sorveglianza ex art. 148 c.p. Nonostante tale titolo non fosse mai stato revocato o modificato dall'autorità giudiziaria, l'amministrazione penitenziaria aveva comunque disposto il trasferimento in carcere della donna a seguito della chiusura degli OPG e della loro sostituzione con le REMS, strutture non destinate ad accogliere i detenuti soggetti al regime dell'art. 148 c.p. Tale collocazione era dunque avvenuta in totale carenza di legge, anche perché la strategia del Governo di inserire i detenuti ex art. 148 c.p. nelle istituende sezioni ATSM (Articolazioni Tutela Salute Mentale) delle carceri ordinarie si era basata su un mero atto programmatico della Conferenza Unificata, privo di forza legislativa. La Corte ha ritenuto, dunque, che vi fosse una violazione dell'art. 5 § 1 CEDU. Violazione artt. 5 § 4 e 13 CEDU	



	La Corte ha riscontrato la violazione degli artt. 5 § 4 e 13 CEDU, atteso che la ricorrente non disponeva né di un rimedio accessibile per far esaminare tempestivamente la legittimità della propria detenzione in carcere, né di tutele preventive o compensative volte a sindacare la compatibilità del proprio stato di salute mentale con il regime carcerario ordinario.	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale € 15.000,00 Spese legali € 10.000,00	
<u>Andrea Ciotta c. Italia</u> Ricorso n. 368/21 04/06/2026 Camera (I Sezione) Art. 3 CEDU Art. 5 § 1 CEDU Art. 5 § 5 CEDU Art. 6 § 1 CEDU Art. 13 CEDU Art. 34 CEDU	OGGETTO Prolungata detenzione in carcere del ricorrente, affetto da gravi disturbi psichiatrici, nonostante un provvedimento giudiziario che ne disponeva il trasferimento in una Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), e ricovero in Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) a seguito di un ordine di trasferimento in una Comunità terapeutica.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 3 CEDU La Corte, richiamando la propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Sy c. Italia</i> , n. 11791/20, 24 gennaio 2022; <i>Rooman c. Belgio</i> , n. 18052/11, 31 gennaio 2019; <i>Strazimiri c. Albania</i> , n. 34602/16, 21 gennaio 2020) ha riscontrato una violazione dell'art. 3 CEDU, in quanto il ricorrente, pur essendo stato destinatario di un provvedimento applicativo della misura di sicurezza da eseguire in REMS, era rimasto a lungo detenuto in carcere, dove non aveva	

	potuto beneficiare di una strategia terapeutica completa e adeguata alle sue esigenze. Violazione art. 5 § 1 CEDU I giudici di Strasburgo hanno ritenuto sussistente una violazione dell’art. 5 § 1 CEDU in relazione al periodo di detenzione in carcere successivo all’ordine di trasferimento in REMS, in quanto la mancanza di posti disponibili presso tali strutture non poteva costituire una sufficiente giustificazione per la privazione della libertà personale del ricorrente, anche alla luce della mancanza di un piano di cure terapeutiche individualizzato. Per le medesime ragioni, la Corte ha censurato, altresì, il periodo di ricovero in SPDC successivo all’ordine di trasferimento presso una Comunità terapeutica, nelle more dell’individuazione di una struttura disponibile. Violazione art. 5 § 5 CEDU La Corte ha riscontrato una violazione dell’art. 5 § 5 sulla base del fatto che il richiedente non disponeva di mezzi per ottenere un risarcimento per le violazioni dell’art. 5 § 1 CEDU (cfr. <i>Sy c. Italia</i>, n. 11791/20, § 148, 24 gennaio 2022). Violazione art. 6 § 1 CEDU I giudici hanno riaffermato il principio secondo cui che l’esecuzione di una sentenza di qualsiasi tribunale deve essere considerata parte integrante del “processo” ai sensi dell’art. 6 (cfr. <i>Assanidze c. Georgia</i> [GC], n. 71503/01, §§ 181-182, 27 maggio 2004) e che una persona che ha ottenuto una sentenza contro lo Stato normalmente non deve avviare procedimenti separati per ottenerne l’esecuzione (<i>Metaxas c. Grecia</i>, n. 8415/02, § 25, 27 maggio 2004). Alla luce di tali principi, dal momento che la decisione di trasferimento in REMS, prima, e in Comunità terapeutica, successivamente, sono rimaste a lungo ineseuite, la Corte ha ritenuto che vi fosse stata una violazione dell’art. 6 § 1 CEDU.	
--	---	--



	Violazione art. 34 CEDU La Corte ha ritenuto sussistente una violazione dell'art. 34 CEDU, in quanto le autorità italiane hanno attuato con ritardo la misura provvisoria indicata ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte (i.e. assicurare il tempestivo trasferimento del ricorrente in una struttura che garantisca un trattamento adeguato alla sua patologia). Altre doglianze Art. 13 CEDU (esame non necessario).	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale € 30.000,00 Spese legali €15.000,00 Misure generali La Corte ha riconosciuto la natura strutturale della carenza di posti disponibili nelle REMS e ha accolto la richiesta di misure generali formulate dal ricorrente ai sensi dell'art. 46 CEDU. Pertanto, ha invitato le autorità nazionali: a) a garantire che solo le persone riconosciute come socialmente pericolose o che soffrono di un vero disturbo mentale vengano inserite in una REMS e ad assicurare la rivalutazione rapida e regolare della persistenza delle condizioni che legittimano l'imposizione della misura; b) a mobilitare le risorse necessarie per il rafforzamento dei dipartimenti di salute mentale, al fine di favorire lo sviluppo di alternative concrete ed efficaci alle misure privative della libertà, ove le circostanze del caso lo	

	consentano, in linea con l’approccio indicato dalla Corte costituzionale, secondo cui le autorità interne devono potenziare le soluzioni terapeutiche alternative già esistenti sul territorio, riducendo così la necessità di ricorrere all’inserimento in REMS; c) a compiere gli sforzi necessari per garantire una maggiore cooperazione tra i vari enti e attori coinvolti; d) a continuare ad adottare le misure necessarie per garantire un numero sufficiente di REMS proporzionato alle esigenze delle diverse regioni, garantendo al contempo che il tasso massimo di occupazione di ciascuna REMS consenta di preservare un contesto sanitario adeguato alle condizioni delle persone interessate e di accompagnare le stesse attraverso percorsi terapeutici efficaci volti a prepararle a un possibile rilascio.	
<u>Addonizio e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 67766/11 e 482/13 04/06/2026 Camera (I Sezione) Art. 8 CEDU	OGGETTO Tutela ambientale e obblighi positivi dello Stato in materia di gestione dei rifiuti e rischi per la salute pubblica.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 8 CEDU In via preliminare, la Corte ha respinto l’eccezione sollevata dal Governo relativa alla carenza dello <i>status</i> di vittima dei ricorrenti residenti nel Comune di Sant’Arcangelo Trimonte, in Campania. Secondo la Corte, infatti, la situazione di grave rischio ambientale e di instabilità idrogeologica connessa alla discarica era di per sé idonea a incidere negativamente sul loro benessere personale e sul pacifico godimento delle rispettive abitazioni. Ha invece accolto tale eccezione nei confronti dei ricorrenti residenti in altri Comuni, non avendo questi dimostrato un pregiudizio diretto. Richiamando la sua costante giurisprudenza, la Corte ha escluso il mancato esaurimento dei rimedi interni (cfr. <i>Locascia e altri c. Italia</i>, n. 35648/10, 19 ottobre 2023).	

	Nel merito, la Corte ha richiamato i principi in materia di obblighi positivi derivanti dall'art. 8 CEDU in presenza di danni ambientali incidenti sulla vita privata e sull'abitazione. Ha rilevato che la discarica di Sant'Arcangelo Trimonte era stata realizzata in un'area già interessata da criticità ambientali e fenomeni di instabilità idrogeologica, nonostante i rischi fossero noti alle autorità. I problemi strutturali e le perdite di percolato emersi sin dalle prime fasi di esercizio avevano determinato una situazione di grave rischio per l'ambiente e la sicurezza degli abitanti, protrattasi anche dopo la chiusura dell'impianto. Secondo la Corte, le autorità italiane non avevano adottato misure sufficienti e tempestive per prevenire e rimediare agli effetti della contaminazione, né avevano garantito un adeguato bilanciamento tra l'interesse generale alla gestione dell'emergenza rifiuti e il diritto dei ricorrenti al rispetto della propria vita privata. È stata pertanto accertata la violazione dell'art. 8 CEDU sotto il profilo sostanziale. La Corte ha invece escluso la violazione dell'art. 8 CEDU sotto il profilo procedurale, ritenendo che le informazioni sui rischi ambientali fossero state rese accessibili attraverso gli atti amministrativi, giudiziari e parlamentari.	
	RIPARAZIONE Spese legali Ricorso n. 67766/11: € 10.000,00 Ricorso n. 482/13: € 10.000,00	

**DECISIONI DI INAMMISSIBILITA'**

<u>A.B.F. c. Italia</u> Ricorso n. 3132/24 04/06/2025 Comitato (V Sezione) Art. 3 CEDU Art. 5 CEDU	OGGETTO Legittimità della detenzione ai fini del rimpatrio e tutela dei richiedenti protezione internazionale.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Art. 35 § 4 CEDU La Corte ha dichiarato il ricorso irricevibile in parte per mancato esaurimento dei rimedi interni e in parte per manifesta infondatezza. Quanto all'art. 3 CEDU, ha ritenuto inammissibile la censura relativa al provvedimento di proroga della detenzione del 30 novembre 2023, poiché il ricorrente non l'aveva sollevata dinanzi alle autorità nazionali, mentre ha considerato premature le doglianze relative alle successive proroghe, ancora oggetto di procedimenti interni pendenti. Con riferimento all'art. 5 § 1 lett. f) CEDU, la Corte ha limitato l'esame al periodo di detenzione dal 17 al 28 novembre 2023, rilevando che la misura era stata disposta secondo la legge, perseguiva il legittimo obiettivo di impedire l'ingresso irregolare nel territorio nazionale e non aveva avuto durata eccessiva. Considerata la complessità della procedura e la durata complessiva di undici giorni, la Corte ha escluso l'arbitrarietà della detenzione e ha dichiarato il ricorso irricevibile.	
<u>Artemis S.r.l. c. Italia</u> Ricorso n. 54187/20 04/06/2025 Comitato (I Sezione) Art. 6 CEDU	OGGETTO Obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie e rifiuto di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Art. 35 §§ 3 a) e 4 CEDU	

	La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, ritenendo che il rifiuto della Corte di cassazione di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale fosse adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. In particolare, la Corte ha ricordato che l'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie impone ai giudici nazionali di indicare le ragioni del mancato rinvio pregiudiziale alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza <i>CILFIT</i> della CGUE, senza tuttavia attribuire alla Corte EDU il compito di sindacare eventuali errori nell'interpretazione del diritto dell'Unione. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la Corte di cassazione aveva escluso l'applicabilità della normativa europea sui ritardi di pagamento, qualificando i servizi forniti dalla società ricorrente come “spese straordinarie di giustizia” nell'ambito di un rapporto di diritto pubblico e non come “transazioni commerciali”. Tale motivazione è stata ritenuta sufficiente a giustificare il mancato rinvio pregiudiziale, in quanto fondata sull'assenza di dubbi interpretativi rilevanti circa l'applicabilità del diritto dell'Unione. Alla luce dell'insieme del procedimento e delle motivazioni fornite dai giudici interni, la Corte ha concluso che la società ricorrente aveva potuto comprendere le ragioni del rigetto della propria richiesta e ha pertanto respinto il ricorso ai sensi dell'art. 35 §§ 3 lett. a) e 4 CEDU.	
--	---	--



DECISIONI DI RADIAZIONE DAL RUOLO

<u>Dellaoui c. Italia</u> Ricorso n. 38743/23 04/06/2025 Comitato (I Sezione) Art. 3 CEDU Art. 8 CEDU Art. 13 CEDU	OGGETTO	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Art. 37 § 1 a) CEDU (rinuncia al ricorso) Il ricorrente e il suo difensore, pur avendo ricevuto notifica del termine per presentare repliche alle osservazioni del Governo, non hanno presentato alcuna memoria né richiesta di proroga.	



COMUNICAZIONE RICORSI

<u>Monte Ducale s.r.l. e Saltarelli c. Italia</u> Ricorso n. 6593/14 16/06/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 CEDU Art. 7 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO	SEGNALAZIONI -
	Confisca disposta sui beni dei ricorrenti ai sensi dell'art. 44 DPR 380/2001 in quanto oggetto di lottizzazione abusiva. DOMANDE ALLE PARTI A. Domanda comune 1. La misura di confisca dei beni dei ricorrenti era conforme ai requisiti di accessibilità e prevedibilità derivanti dall'art. 7 CEDU? In particolare, la confisca oggetto della controversia è stata imposta ai ricorrenti sulla base di una dichiarazione sostanziale di responsabilità, ai sensi dell'art. 7 CEDU (cfr. <i>G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia</i> [GC], n. 1828/06 e altri 2, §§ 261 e 274, 28 giugno 2018)? Le parti sono invitate a rispondere alla domanda precisando la base giuridica della lottizzazione abusiva e tenendo conto delle licenze edilizie concesse e dei pareri favorevoli espressi dal Comune di Minturno. B. Domanda specifica rivolta alla società ricorrente 2. La confisca oggetto della controversia era conforme all'art. 1 P1? In particolare: 2.1 Era prevista da una legge sufficientemente chiara e prevedibile (cfr. <i>Sud Fondi S.r.l. e altri c. Italia</i>, n. 75909/01, § 136-138, 20 gennaio 2009)? 2.2 Era proporzionata allo scopo perseguito (cfr. <i>G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia</i> [GC], n. 1828/06 e altri 2, §§ 301-303, 28 giugno 2018)? 3. È stata rispettata nel caso di specie la presunzione di innocenza garantita dall'art. 6 § 2 CEDU? C. Domanda specifica rivolta al sig. Saltarelli	



	3. In particolare, i giudici nazionali hanno attribuito una responsabilità penale al ricorrente nonostante l'archiviazione del procedimento a suo carico (cfr. <i>G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia</i> [GC], nn. 1828/06 e altri 2, § 317, 28 giugno 2018 e, in generale, <i>Nealon e Hallam c. Regno Unito</i> [GC], nn. 32483/19 e 35049/19, § 168, 11 giugno 2024)?	
<u>Pirelli Marti c. Italia</u> Ricorso n. 3545/20 16/06/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 CEDU	OGGETTO Esclusione dal patrocinio a spese dello Stato di un soggetto imputato in un procedimento per reati tributari ai sensi dell'art. 91, co. 1, lett. a), d.P.R. n. 115/2002.	SEGNALAZIONI
	DOMANDE ALLE PARTI 1. Alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte (<i>Benha c. Regno Unito</i> [GC], 10 giugno 1996, § 60; <i>Zdravko Stanev c. Bulgaria</i> , n. 32238/04, § 38, 6 novembre 2012; <i>Hamdani c. Svizzera</i> , n. 10644/17, §§ 30-31, 28 marzo 2023), e tenuto conto dell'oggetto delle controversie, della pena inflitta al ricorrente, nonché dell'obbligo, vigente nell'ordinamento italiano, di essere assistiti da un difensore, la limitazione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato per gli imputati o i condannati per reati tributari, prevista dall'art. 91, co. 1, lett. a), del d.P.R. n. 115 del 2002, è compatibile con l'art. 6 §§ 1 e 3, lett. c) CEDU?	
<u>Reed c. Italia</u> Ricorso n. 18742/25 16/06/2026 Camera (I Sezione) Art. 8 CEDU Art. 12 CEDU Art. 14 CEDU	OGGETTO Divieto temporaneo di nuove nozze e divieto di discriminazione fondata sul sesso nell'esercizio del diritto al matrimonio.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1. La ricorrente ha esaurito le vie di ricorso interne, come richiesto dall'art. 35 § 1 CEDU? In particolare, disponeva di un ricorso effettivo che consentisse	



	di accertare se le violazioni lamentate fossero conformi agli articoli invocati (cfr. <i>Parrillo c. Italia</i> [GC], n. 46470/11, § 87, CEDU 2015)? 2. Vi è stata una violazione del diritto della ricorrente al rispetto della propria vita privata, ai sensi dell'art. 8 CEDU (cfr. <i>Nurcan Bayraktar c. Turchia</i>, n. 27094/20, §§ 43-59, 27 giugno 2023)? 3. La ricorrente è stata vittima di una discriminazione fondata sul sesso, in violazione dell'art. 14 CEDU in combinato con l'art. 12 CEDU, a causa dell'imposizione del termine di attesa per le nuove nozze esclusivamente alle donne (cfr. <i>Nurcan Bayraktar c. Turchia</i>, cit., §§ 68-90)?	
<u>Estrefi c. Italia</u> Ricorso n. 35712/22 09/06/2026 Camera (I Sezione) Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Confisca per equivalente nell'ambito del procedimento penale. Confisca dei beni del coniuge non condannato.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1. La confisca dei beni del ricorrente era proporzionata allo scopo perseguito, come previsto dall'art. 1 P1 CEDU? In particolare, le autorità nazionali hanno dimostrato in modo ragionevole che i beni confiscati appartenevano alla persona condannata, indicando elementi specifici e oggettivi che indicassero che tali beni erano stati a disposizione del marito della ricorrente, senza basarsi su semplici sospetti o sul mero fatto che la ricorrente non avesse avuto risorse sufficienti per acquistare tali beni (<i>Tartamella e altri c. Italia</i>, nn. 26338/19 e altri, § 199, 23 ottobre 2025)?	